



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 411 della seduta del 25 agosto 2021

Oggetto: Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Nomina Commissario liquidatore.

**Presidente F.F. e Assessore: Dott. Antonino Spirlì
Dott. Fausto Orsomarso**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°365208 del 25.08.2021

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che "*... il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e, contestualmente, la prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa per i 12 mesi successivi, già prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- conseguentemente, la richiamata pronuncia ha impedito la legittima prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, determinando la rimozione del a suo tempo nominato Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, con conseguente cessazione delle funzioni assegnate agli stessi e il ripristino di quelle appartenenti agli organi statutari ordinari;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021, ha provveduto ad individuare nella persona del dott. Renato Bellofiore il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominato con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021;
- con D.G.R. n. 267 del 17 giugno 2021 si è provveduto alla presa d'atto dello Statuto consortile, adottato con decreto n. 53 del 16 giugno 2021 dal Commissario straordinario del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CORAP, disponendone la trasmissione, ai fini della sua approvazione da parte di questa Giunta, alle competenti commissioni consiliari per la formulazione del parere obbligatorio previsto dall'art. 15 della l.r. 24/2013;
- all'esito dell'istruttoria relativa alle osservazioni trasmesse dalle commissioni consiliari competenti, espletata dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo unitamente al Dipartimento Segretariato Generale, con D.G.R. n. 383 del 11 agosto 2021 è stato approvato lo Statuto consortile adottato dal Commissario

straordinario con decreto n. 53 del 16 giugno 2021.

DATO ATTO CHE:

- il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP è qualificabile quale Ente pubblico economico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite, soggetto alla vigilanza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 38/2001, secondo cui: *".....la vigilanza è esercitata dal Presidente della Regione, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale"*;
- secondo quanto altresì disposto dall'art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2013, e dall'art. 4 dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n. 383/2021: *"La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massimalizzazione e di equilibrio finanziario"*;
- in attuazione delle disposizioni testé richiamate, la vigilanza sul CoRAP da parte del Presidente della Giunta regionale avviene per il tramite dei Dipartimenti competenti, per come disciplinato dalla DGR n. 527 del 30.12.2020.

PRESO ATTO CHE il Commissario Straordinario del CoRAP ha trasmesso alle strutture di competenza, tra gli altri, i seguenti atti:

- Bilancio relativo al 2016, approvato con Decreto Commissariale n. 56 del 29/05/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 73 del 9/08/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2018, adottato con Decreto Commissariale n. 46 del 4 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2019, adottato con Decreto Commissariale n. 54 del 17 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2020, adottato con Decreto Commissariale n. 64 del 22 luglio 2021.

CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha formulato le proprie osservazioni in atti di cui alle note prot. n. 307206 del 7/07/2021 e prot. n. 355674 del 10/08/2021;
- il Dipartimento Economia e Finanze ha altresì trasmesso le sue osservazioni con le note prot. n. 293849 del 29/06/2021, n. 346852 del 3/08/2021 e n. 354910 del 10/08/2021, in atti;
- le istruttorie espletate sugli aspetti contabili dei bilanci d'esercizio relativi ai suindicati anni hanno rilevato che l'utile registrato negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non è riuscito a coprire le perdite subite nel biennio 2016-2017, le quali hanno azzerato il capitale sociale (fondo consortile) e le riserve disponibili e, pertanto, in tutti gli esercizi considerati l'Ente risulta versare nell'ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile secondo cui: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società"*;
- in conclusione, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e delle relazioni corredate dagli organi di controllo, si ricava l'assenza del presupposto della continuità aziendale del CoRAP;
- in un siffatto contesto, l'apporto di risorse finanziarie regionali si configura quale unico strumento per garantire la continuità aziendale, ma tale trasferimento di natura straordinaria

è ammissibile e legittimo, nonché conforme ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa solo in presenza di un progetto di risanamento aziendale in grado di consentire, nel prosieguo, quantomeno l'autosufficienza finanziaria del Consorzio;

- alla luce di quanto sopra, è apparso necessario per il Socio Regione Calabria procedere, prioritariamente e preliminarmente, ad ogni eventuale valutazione e decisione tecnico-amministrativa, alla verifica del piano industriale presentato dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità dello stesso a garantire il rispetto del principio della continuità aziendale e le concrete prospettive di riequilibrio dell'Ente.

PRESO ATTO CHE:

- con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, il Commissario straordinario CoRAP ha proceduto all'approvazione Piano industriale dell'Ente 2021-2023, trasmesso con nota prot. n. 0003249 del 07/06/2021 al fine degli adempimenti ex L.R. 24 del 2013, art. 15;
- in data 11/08/2021 si è tenuto un Tavolo interdipartimentale, convocato nota prot. n. 345305 del 02.08.2021 dal il Dirigente del Settore "Legalità e Sicurezza-Attuazione della L.R. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali" del Dipartimento Segretariato Generale, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, con la partecipazione dei competenti uffici regionali, ai sensi della DGR n. 527 del 30.12.2020, unitamente ai Dipartimenti e alle Strutture competenti per le rispettive materie, finalizzato al confronto e all'acquisizione di approfondimenti tecnici e di merito relativamente al Piano Industriale CoRAP, come da resoconto di cui alla nota prot. 345305 del 2/08/2021 del Settore regionale "Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali", in atti;
- ad esito del confronto e dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del tavolo interdipartimentale, sono state riscontrate nel Piano industriale trasmesso importanti criticità e carenze che non consentono, allo stato, di ritenerlo affidabile e sostenibile e, pertanto, attuabile;
- il CoRAP versa in una grave crisi economica, finanziaria e patrimoniale che ne ha compromesso la stessa continuità aziendale e la capacità di operare secondo criteri di economicità ed efficienza nella gestione, e che non vi sono le condizioni per un risanamento aziendale che consenta, nel prosieguo, quantomeno l'autosufficienza finanziaria del Consorzio, in grado di scongiurare futuri squilibri che inesorabilmente tornerebbero a gravare sulle finanze dei soci;
- allo stato, non sussistono le condizioni di legge e/o di merito, anche in ragione del consolidato principio di "divieto di soccorso finanziario" (art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016) e/o in relazione alla normativa comunitaria tesa ad escludere qualsiasi aiuto di stato se non preventivamente normato o notificato, funzionali a verificare ipotesi di ricapitalizzazione del Consorzio riconosciute - come praticabili e verosimilmente destinate a rendere sostenibile il bilancio consortile - da parte della Regione/soci consorziati, tenuto conto delle ingenti perdite/debiti accumulati, nonché della particolare situazione di crisi economica, patrimoniale e finanziaria che, di fatto, paralizza l'Ente.

CONSIDERATO che l'interruzione immediata delle attività dell'Ente determinerebbe grave e irreparabile danno al complesso aziendale, nonché un'interruzione ex abrupto delle funzioni indispensabili assegnate al medesimo, e provocherebbe, conseguentemente, notevole pregiudizio ai creditori.

VISTI:

- l'art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui: "(...) *quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e*

l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, (...), l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario”.

- la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha introdotto all'art. 15 del D.L. n. 98/11 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale: *“Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”.*

RITENUTO:

- per quanto sopra, che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre, per la durata di mesi 12, utili alla sua definizione, alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;
- di nominare, ai fini della prosecuzione temporanea dell'attività dello stesso e per gli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione, quale Commissario Liquidatore Dott. Tommaso Calabrò per la durata di mesi 12, se e quanto prorogabile alle condizioni di legge.

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente F.F. e dell'Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di prendere atto che si sono verificate le condizioni di legge di cui al novellato art. 15, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;

2. di disporre, per l'effetto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, ai sensi del richiamato art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per la durata di mesi 12, se e quanto prorogabile dall'ordinamento;
3. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP Dott. Tommaso Calabrò per la durata di 12 mesi, prorogabile alle condizioni di legge;
4. di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
5. di incaricare, secondo quanto stabilito con DGR n. 527/2020, il Dipartimento Segretariato, con il supporto del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, per le attività e di monitoraggio e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
6. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Revisore Unico CoRAP, Commissario CoRAP;
7. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

IL PRESIDENTE F.F.
f.to **Dott. Antonino Spirli**



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione
n. 411 del 25.08.2021

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Antonino Spirli

Presidente f.f. Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Fausto Orsomarso

Assessore al Lavoro,

Sviluppo Economico e Turismo

fausto.orsomarso@regione.calabria.it

avv. Franceschina Bufano

Capo di gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Individuazione Commissario liquidatore". Riscontro nota prot. 359865 del 16/08/2021.

A riscontro della nota prot. 359865/2021, relativa alla proposta deliberativa "Adempimenti Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP. Individuazione Commissario liquidatore", di cui si allega copia

1 di 2

digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e la normativa vigente in materia di compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, preso atto che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello